



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con atto C.C. n.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

Art. 1-Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3.
2. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applica il presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento dell'importo complessivo al netto dell'IVA.

Art. 2- Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite fino all'importo di 200.000 euro.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. I lavori non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento; non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni d'interventi individuate dall'elenco annuale delle opere pubbliche o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3 -Tipologie di lavori

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l'esecuzione dei lavori appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi volti al mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di riparazione di opere e impianti, determinata da eventi imprevedibili per l'Ente e la cui realizzazione non risulti possibile con le forme e le procedure di affidamento previste dalle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici;
 - c) lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori, opere ed impianti di completamento, a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e l'urgenza di portarne a compimento l'esecuzione;
 - e) interventi non programmabili in materia di sicurezza, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità
 - f) lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco o dei Responsabili di servizio
 - h) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto(artt. 88 e 145 del DPR 554/99)
 - i) interventi che per le loro caratteristiche non richiedano il livello di progettazione previsto dal D.lgs. 163/2006;

Art.4 – Modalità di esecuzione dei lavori

I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- 1) in amministrazione diretta
- 2) per cottimo
- 3) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo

Art.5 – Programmazione e previsione

L'Amministrazione individuerà nel programma annuale previsto dalla normativa vigente – e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento, per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Gli stanziamenti per i lavori da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" verranno indicati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) distribuiti per centri di responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei commi precedenti.

Art.6 – Responsabile della procedura

L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito del budget assegnato al Responsabile del Servizio interessato, il quale può affidarla al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai sensi dell'art. 7 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554. L'affidamento dei lavori deve essere preceduto da apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 assunta dal Responsabile del servizio.

Art.7 – Lavori in amministrazione diretta

Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art.3.

Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

Art.8 – Lavori per cottimo

Quando viene scelta la forma di esecuzione mediante cottimo, il Responsabile del procedimento, attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie di lavoro individuate al precedente art.3 entro il limite finanziario di € 200.000,00 .

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta ritenuta idonea, motivando adeguatamente. In tal caso la richiesta di preventivo- offerta, potrà essere effettuata anche in maniera informale tramite fax o altri strumenti telematici e l'affidamento sarà disposto previa attestazione della congruità dei prezzi rilasciata dal responsabile del procedimento.

I lavori di importo non superiore a 1.000,00 euro, al netto dell'iva, possono essere ordinati mediante buoni sottoscritti dal responsabile del servizio o del procedimento competenti, numerati progressivamente e contenenti la quantità e qualità dei beni e servizi, l'importo ed il relativo capitolo di bilancio.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei lavori da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi.

Per lavori di importo superiore a € 40.000,00 la procedura negoziata è svolta tra almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati nell'ambito degli operatori economici di cui al successivo art. 15 oppure attraverso indagine di mercato.

In ogni caso l'individuazione delle ditte da interpellare dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a quindici giorni consecutivi; in caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, il termine può essere ulteriormente ridotto.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate, non ricomprese nell'elenco di cui al successivo art.15 di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di qualificazione e di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs.163/96, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per la presentazione dell'offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l'indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e della gara per cui concorre.

Nella procedura di scelta del contraente non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici per importi inferiori alla soglia comunitaria.

L'atto di cottimo deve far riferimento a quanto contenuto nel capitolato d'oneri, salvo il caso in cui, per le caratteristiche dei lavori, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario, e deve altresì indicare quanto richiesto dall'art.144 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n.554.

Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art.9 – Esecuzione con sistema misto

Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt.7 e 8.

Art.10 – Opere urgenti

I casi di urgenza e di somma urgenza dovranno essere gestiti come previsto dagli articoli 146 e 147 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In base a quanto stabilito dall'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati al verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato deve essere data contestualmente alla regolarizzazione.

Art.11 – Perizia suppletiva per maggiori spese

Se durante l'esecuzione degli interventi in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il Responsabile del Servizio provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal Dlgs 267/00e del Regolamento di contabilità; in tal caso il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dei Lavori predispone una relazione in ordine:

- alla variante proposta;
- ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

La maggiore spesa dovrà essere contenuta nel limite del venti per cento del contratto principale, fermo restando il limite complessivo di 200.000,00 euro.

L'impresa affidataria della prestazione resterà obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nei limiti di un ulteriore valore non superiore, comunque, al venti per cento del contratto originario.

Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali di contratto, si applicano le regole vigenti in materia di lavori pubblici e di contratti della pubblica amministrazione.

Art.12 – Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art.13 – Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art.17 del Regio Decreto 18.11.1923 n.2440 quarto capoverso.

L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo, per atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata, e soggetti a registrazione in termine fisso; per gli interventi inferiori a 30.000 Euro, il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera-offerta o preventivo pervenuti all'Ente e con la firma da parte dell'aggiudicatario in calce al verbale di cottimo fiduciario e/o alla determinazione di impegno di spesa.

Nel contratto di cottimo fiduciario intervengono il Responsabile del Servizio e la ditta contraente.

Esso deve contenere i seguenti elementi:

- A. l'elenco degli interventi conferiti;
- B. i prezzi unitari per le opere, per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- C. le modalità di pagamento;
- D. le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle relative alle assicurazioni sociali;
- E. gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti che disciplinano gli appalti i contratti pubblici;
- F. il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ovvero per la consegna delle forniture ovvero per la resa del servizio;
- G. le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'Ente di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti.

La procedura disciplinata dal presente articolo esclude radicalmente qualunque revisione dei prezzi.

Le imprese affidatarie sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 20.000 Euro.

Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l'impresa affidataria potrà chiederne l'esonero proponendo un miglioramento del prezzo.

Art. 14-Verifica della prestazione e pagamenti

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo, da effettuarsi entro venti giorni dall'avvenuta esecuzione dei lavori, ovvero se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Il pagamento verrà disposto dal responsabile del procedimento previa verifica della regolarità contributiva e tributaria della ditta affidataria dei lavori

Art. 15-Elenco degli appaltatori

L'elenco degli appaltatori dell'Ente è costituito da ditte selezionate e di interesse dell'Ente iscritte per categorie di opere e lavori.

L'ufficio competente in materia di appalti dell'Ente provvede alla formazione, tenuta, aggiornamento dell'elenco degli appaltatori.

Al fine dell'iscrizione nell'elenco, l'accertamento dell'idoneità tecnico- economica, organizzativa e della moralità professionale delle ditte è operato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione nel settore dei lavori pubblici.

L'iscrizione nell'elenco ha efficacia triennale e viene aggiornata annualmente.

Le ditte possono essere sospese, previa diffida, nei casi previsti dalla legge nonché su segnalazione dei Responsabili dei procedimenti:

- a) per ripetute inadempienze contrattuali;
- b) perché hanno in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;
- c) perché denunciate all'Autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- d) per accertate inadempienze retributive, contributive, previdenziali, assicurative e tributarie.

L'iscrizione nell'elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività ed ancora nel caso in cui, nel corso di un anno, la ditta non aderisca, senza giustificati motivi, ad almeno tre inviti di gara.

Le ditte da invitare alle procedure di cui ai precedenti articoli, sono individuate all'interno dell'elenco degli appaltatori dell'Ente nell'apposito settore di attività, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e rotazione.

E' comunque fatta salva la facoltà, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di fare ricorso, motivatamente, a ditte non comprese nell'elenco appaltatori purchè in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle disposizioni in materia nel settore dei lavori pubblici.

Art. 16-Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'art. 15 è formato, previa pubblicazione di apposito avviso. Sino a tale data resta valido il vigente albo fornitori ed appaltatori dell'Ente.

Per i procedimenti di esecuzione di lavori in economia in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione, sino alla conclusione dei procedimenti, le norme previgenti a tale data.

Art. 17-Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni previste dal regolamento dei contratti dell'Ente e da quelle in materia di contratti della pubblica amministrazione.

Art. 18-Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 50 dello Statuto comunale.